



**COMUNE DI POLINO**  
PROVINCIA DI TERNI

---

**Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio  
con conducente di autovettura fino a 9 posti.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/11/2018

## INDICE

<b>Cap. I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE</b>	
Art. 1 - Disciplina del servizio.....	3
Art. 2 - Definizione del servizio.....	3
Art. 3 - Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione.....	4
Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico di linea.....	4
Art. 5 - Condizioni di esercizio.....	4
Art. 6 - Numero delle autorizzazioni.....	5
Art. 7 - Cumulo dei titoli.....	5
Art. 8 - Prestazione del servizio.....	5
Art. 9 - Rimesse per il servizio n.c.c. ....	5
<b>Capo II - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI</b>	
Art. 10 - Caratteristiche delle autovetture.....	5
Art. 11 - Riconoscibilità delle autovetture.....	6
Art. 12 - Controllo dei veicoli.....	6
<b>Capo III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	
Art. 13 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.....	6
Art. 14 - Impedimenti soggettivi.....	7
<b>Capo IV - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	
Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	7
Art. 16 - Contenuti del bando di concorso.....	7
Art. 17 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza.....	8
Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni .....	8
Art. 19 - Validità delle autorizzazioni.....	9
Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.....	9
<b>Capo V - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	
Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi.....	9
Art. 22 - Trasferibilità "mortis causa" .....	9
<b>Capo VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI</b>	
Art. 23 - Collaboratori familiari.....	10
Art. 24 - Dipendenti.....	10
<b>Capo VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO N.C.C.</b>	
Art. 25 - Obblighi dei conducenti.....	10-11
Art. 26 - Diritti dei conducenti.....	12
Art. 27 - Divieti per i conducenti.....	12
Art. 28 - Comportamento degli utenti.....	12
<b>Capo VIII - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI</b>	
Art. 29 - Acquisizione del servizio.....	12
Art. 30 - Tariffe, orari e ferie.....	13
Art. 31 - Responsabile nell'esercizio del servizio.....	13
<b>Capo IX - ILLECITI E SANZIONI</b>	
Art. 32 - Vigilanza .....	13
Art. 33 - Reclami ed esposti.....	13
Art. 34 - Sanzioni.....	13
Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....	14
Art. 36 - Diffida.....	14
Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione.....	14
Art. 38 - Sospensione cautelare.....	14
Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione.....	24
<b>Capo X - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 40 - Entrata in vigore.....	15

## **Capo I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **Art. 1 - Disciplina del servizio**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea di cui alla Legge 15 gennaio, 1992 n. 21 svolto mediante autovetture.
2. Al servizio di cui al comma precedente si applicano, inoltre, le norme previste dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
  - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici);
  - DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
  - D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - DM 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
  - D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
  - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
  - L.R. 14 giugno 1994 n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);
  - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  - Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

### **Art. 2 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura.
2. E' compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.

### **Art. 3 - Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità (anche in leasing) del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Le autorizzazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi del presente regolamento.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
4. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. 15.01.1992, n. 21.
5. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 4 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
  - a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
  - b) Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
  - c) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
7. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

#### **Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Responsabile del Servizio competente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'amministrazione Comunale.
2. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

#### **Art. 5 - Condizioni di esercizio**

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare ai sensi di quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, o da un dipendente, sempre se iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

#### **Art. 6 - Numero delle autorizzazioni**

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi per il servizio di n.c.c. è fissato come segue:  
**n. 2 autovetture.**

2. I veicoli da adibire al servizio di n.c.c. disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo “autovettura”, così come definito dall'art. 47, comma 2 lettera b), 2° allinea e dall'art. 54, comma 1 lettera a), del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 7 Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi (eventualmente rilasciata da altro Comune) e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

### **Art. 8 - Prestazione del servizio**

1. I titolari di autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
2. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
3. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate presso le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.

### **Art. 9 - Rimesse per il servizio n.c.c.**

1. La rimessa, intesa come uno spazio privato, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alle normative edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso.

## **Capo II - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI**

### **Art. 10 - Caratteristiche delle autovetture**

1. I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono:
  - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a n. 5, compreso il conducente, e non superiore a n. 9 - categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
  - d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

## **Art. 11 - Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio n.c.c. devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8,00 x cm. 10,00, inamovibile, collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura N.C.C., lo stemma del Comune di Polino ed il numero dell'autorizzazione, detta targhetta dovrà essere realizzata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. E' obbligatorio avere a bordo copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
3. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

## **Art. 12 - Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare di autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i veicoli da adibire al servizio n.c.c., hanno le caratteristiche previste dal presente regolamento. L'Ufficio competente può, in qualunque momento, avvalendosi della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida.

## **Capo III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 13 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218;
  - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CQC) previsto dal vigente Codice della Strada;
  - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo;
  - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
  - f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa risultante da titolo giuridico debitamente registrato entro la scadenza del bando;
  - g) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
  - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

## **Art. 14 - Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:

a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.;

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);

- legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia);

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni rilasciata, anche da parte di altri Comuni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con conducente;

e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1 lettera b) ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Capo IV - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione per l'esercizio di servizio di n.c.c. è assegnata a singoli in seguito a pubblico concorso per titoli.

### **Art. 16 - Contenuti del bando di concorso**

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;

c) i criteri di valutazione dei titoli;

d) l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza;

e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;

f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio entro il termine di n. 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;

g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

### **Art. 17 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza**

1. Al fine di assegnare l'autorizzazione di n.c.c., l'ufficio competente procede all'esame delle domande e alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) Titolo di studio: laurea punti 5; diploma scuola secondaria punti 4; licenza media inferiore punti 2;
- b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 1,5 a lingua; conoscenza specialistica documentata: 1 ulteriore punto per ogni lingua;
- c) "Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili: Punti 3.

In aggiunta alla valutazione dei titoli suddetti e al fine di garantire una prestazione del servizio maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti ed alle loro esigenze di spostamento nonché alle necessità delle imprese locali, saranno altresì valutati i seguenti elementi:

- Non essere titolare di autorizzazione di NCC con autovettura: Punti 3;
- Residenza o Sede Legale nel Comune di Polino: Punti 3;
- Residenza o Sede Legale nei Comuni della Provincia di Terni. Punti 2."

2. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno un anno costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di n.c.c..

3. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

4. Il Responsabile del Servizio competente approva con determinazione la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, la quale è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni.

5. Gli interessati possono fare opposizione alla graduatoria fino al quindicesimo giorno successivo al termine finale di pubblicazione.

6. La graduatoria ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

### **Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni sono assegnate entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di n. 90 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei relativi requisiti.

Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di n. 90 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a n. 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria

### **Art. 19 - Validità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.



2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

3. Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare per iscritto all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CQC), il termine di validità degli stessi.

#### **Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro n. 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri n. 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

### **Capo V - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi**

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) avere compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro N. 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni identificativi.

3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

5. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di autorizzazione.

#### **Art. 22 - Trasferibilità "mortis causa"**

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

Durante il periodo di 2 anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora intendano trasferire l'autorizzazione, gli eredi sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale dell'autorizzazione unitamente ai relativi contrassegni identificativi. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

2. Entro n. 90 giorni dal decesso gli eredi devono darne comunicazione al competente ufficio comunale, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

## **Capo VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI**

### **Art. 23 - Collaboratori familiari**

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti.

4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro n. 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede ad annotarlo nel titolo.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.

### **Art. 24 – Dipendenti**

1. I titolari di autorizzazione di n.c.c. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio comunale competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.

2. I dipendenti devono essere in possesso dei relativi requisiti.

## **Capo VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO N.C.C.**

### **Art. 25 - Obblighi dei conducenti**

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel territorio del Comune di Polino, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. È previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "Foglio di Servizio" completo dei seguenti dati:

- a. Fogli vidimati dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Polino e con progressione numerica;
- b. Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

1. Targa del veicolo;
2. Nome del conducente;
3. Data, luogo e chilometri di partenza ed arrivo;
4. Orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio;
5. Dati del committente.

2. I conducenti di autovetture di servizio n.c.c. hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- d) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
- e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- g) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- h) Caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- i) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- j) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- k) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;
- l) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- n) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO"; 2) copia dell'atto da cui risulti il tariffario in vigore; 3) copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- o) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- p) Consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- q) Comunicare, entro n. 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- r) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio

## **Art. 26 - Diritti dei conducenti**

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) Essere tempestivamente informati, attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
- b) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo;
- c) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

### **Art. 27 - Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c) Portare animali propri in vettura;
- d) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) Manomettere il contachilometri;
- g) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- h) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) Fumare durante la corsa.

### **Art. 28 - Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di n.c.c. è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto;
- b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

## **Capo VIII - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 29 - Acquisizione del servizio**

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.
- 2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 30 – Tariffe, orari e ferie.**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi, effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
6. gli orari di lavoro, le ferie e le altre assenze di servizio sono stabiliti con determinazione dirigenziale, su proposta dei titolari delle autorizzazioni.

### **Art. 31 - Responsabile nell'esercizio del servizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

## **Capo IX - ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 32 – Vigilanza**

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, e accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli altri organi indicati nell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285.

### **Art. 33 – Reclami ed esposti**

1. Gli utenti dell'autoservizio pubblico non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio competente.

### **Art. 34 – Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizione di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a) Sanzioni amministrative pecuniarie;
  - b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n.689.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
4. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

### **Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Per la violazione alle norme del presente regolamento ed in ogni caso di emissione di provvedimenti interdittivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente regolamento sono devoluti al Comune.

### **Art. 36 – Diffida**

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le relative conseguenze sanzionatorie.

### **Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione.**

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione della autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni:
  - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
  - c) aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
  - d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
  - e) aver manomesso il contachilometri;
  - f) violazione degli artt. 23, 24, 25 comma 2 lettere e) e j), 30 comma 3;
  - g) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 36 nell'arco di un anno;
  - h) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche nei seguenti casi:
  - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di n.c.c.. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
  - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
  - c) fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
  - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
  - e) fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di n.c.c., qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti.
5. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro n. 90 giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 34.
6. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio,

l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio comunale. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

### **Art. 38 - Sospensione cautelare**

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio, senza l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

### **Art. 39 – Decadenza dell'autorizzazione**

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per perdita dei relativi requisiti, nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro n. 180 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- c) per violazione dell'art. 25 comma 1;
- d) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per n. 90 giorni anche non continuativi nell'arco di un anno;
- e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento;
- f) violazione dei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 per l'adozione del provvedimento di competenza.

## **Capo X - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 40- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per n. 10 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.